Giovedi' 03/07/2025

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il 16 giugno 2025 Ã¨ scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.
Ãˆ perÃ² ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede allâ€™articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dellâ€™art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metÃ per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
In caso di omesso o insufficiente versamento della dellâ€™IMU si applica lâ€™art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dellâ€™imposta risultante dalla dichiarazione, Ã¨ soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per lâ€™IMU Ã¨ ammesso il ravvedimento operoso:
- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterÃ la possibilitÃ di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
- decorsi i 90 giorni, resterÃ la possibilitÃ di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa allâ€™anno in cui Ã¨ stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.
Quindi per la scadenza dellâ€™acconto (16 giugno) Ã¨ possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dellâ€™anno successivo mentre per il saldo Ã¨ possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dellâ€™anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dellâ€™anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dellâ€™imposta e il contribuente non puÃ² piÃ¹ utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione Ã¨ necessario rivolgersi allâ€™Ufficio Tributi del proprio Comune.
ATTENZIONE: il cosiddetto â€œravvedimento lunghissimoâ€•, che prevede la possibilitÃ di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dallâ€™Agenzia Entrate e non per i tributi locali.
Dal 1Â° gennaio 2025 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso Ã¨ pari al 2% annuo.
In riferimento alla Dichiarazione IMU Ã¨ sanzionata:
- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione â€œtardivaâ€•);
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dellâ€™attivitÃ di accertamento.
Lâ€™omessa presentazione della dichiarazione IMU Ã¨ punita con la sanzione percentuale che va dal 100

al 200% del tributo dovuto, con un minimo di â,¬ 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, Ã¨ sanzionata:
- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se lâ€™errore incide sulla determinazione dellâ€™imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra â,¬ 51,00 ed â,¬ 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi Ã¨ possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.